



Provvedimento n. 1134

del 01/04/2011

Proponente: Territorio

Classificazione: 02-10 2008/10

Oggetto: DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI SPA DI PARMA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.P. N.117 DEL 17.11.2009 AVENTE PER OGGETTO RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.3 COMMI DA 27 A 29 DELLA LEGGE 24.12.2007 N.244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI A NORMA DELL' ART. 8 L.R. 27/1979

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

IL DIRIGENTE

Premesso che

Con deliberazione n. 78 del 27.02.1981 il Consiglio Provinciale di Ravenna ha disposto l'acquisto di azioni del Centro Padano Interscambio Merci (CE.P.I.M.) Spa Parma, finanziato al 50% con risorse regionali e con l'impegno a cedere tali azioni solo previa autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 27/1979;

con deliberazione n. 117 del 17.11.2009 il Consiglio Provinciale della Provincia di Ravenna disponeva di approvare la dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia ed autorizzava la cessione delle quote, mediante procedura ad evidenza pubblica, della società Centro Padano Interscambio Merci (CE.P.I.M.) Spa Parma;

Visto l'art. 8 della L.R. 27 del 28.08.1979 e ss.mm.ii. "Interventi promozionali per la realizzazione di centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci." che dispone che :

“Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano di assegnazione dei contributi che deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla liquidazione dei contributi a favore degli Enti beneficiari provvede la Giunta regionale ed un Assessore dalla medesima delegato sulla base delle deliberazioni con le quali gli Enti medesimi determinano la sottoscrizione delle azioni e si impegnano a non cederle se non previa autorizzazione della Regione.

Sulla base della predetta autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale o da un Assessore dalla medesima delegato le azioni acquistate con il contributo regionale possono essere cedute gratuitamente a favore di Comuni e Province dell'Emilia-Romagna ovvero alienate a soggetti diversi.

In quest'ultimo caso, il ricavato della vendita dovrà essere versato alla Regione Emilia-Romagna.”

Visto l'art. 26 dello Statuto di CE.P.I.M. Centro Padano Interscambio Merci Spa – Parma che prevede che “per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o in contrasto con esso valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Considerato che la L.R. 27 del 28.08.1979 può configurarsi quale legge speciale nella materia e pertanto suscettibile di applicazione non disciplinando lo Statuto predetto alcunchè in materia di dismissioni di quote societarie.

Considerato, inoltre, che i procedimenti di dismissione delle partecipazioni da parte di Enti pubblici richiedono, in virtù dell'art. 3 comma 29 della L. 244/2007, per la scelta del contraente, la procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei vincoli statuari

Che tale normativa quindi deve tener conto dei vincoli statuari, che nel caso di specie, rinviano alle legislazioni speciali in materia individuabili nella L.R. 27.del 28.08.1979;

Considerato che la predetta Legger regionale disciplina all'art.8 le modalità di cessione delle quote di partecipazione prevedendo espressamente che "le azioni acquistate con contributo regionale possono essere cedute gratuitamente a favore di Comuni e Province dell'Emilia-Romagna ovvero alienate a soggetti diversi." e che "In quest'ultimo caso, il ricavato della vendita dovrà essere versato alla Regione Emilia-Romagna."

Considerato che la norma consente quindi sia la cessione a titolo gratuito che quella a titolo oneroso ma che l'opzione per l'una o l'altre modalità non consentono alla Provincia di avere alcun ricavo poichè anche per il caso di alienazione a titolo oneroso il ricavato o corrispettivo della medesima non potrebbe rimanere a vantaggio della Provincia cedente ma andrebbe comunque versato alla Regione.

Considerato inoltre che l'opzione per l'alienazione a soggetti diversi delle quote di partecipazione, pari complessivamente allo 0,6% del capitale ed ammontanti ad euro 4.251,72, comporterebbe l'attuazione di una complessa procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare un soggetto acquirente con il rischio assai probabile di non trovare un acquirente e anche laddove lo si individuasse, a fronte di una spesa certa da sostenere per gli adempimenti della predetta procedura, nessun ricavato resterebbe a quest'Ente in quanto il corrispettivo economico dell'alienazione andrebbe comunque versato integralmente alla Regione.

Visto l'art. 107 del TUEL

Visto l'art. 39 dello Statuto della Provincia di Ravenna

Visto l'art. 4 del regolamento provinciale di "Attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna a, ai dirigenti," che dispone al comma 7 lett f) che : ai dirigenti a cui è affidata la direzione di un settore competonof) l'alienazione dei beni mobili patrimoniali.

Tutto ciò premesso e considerato,

In ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, principi ascrivibili all'art.97 quali corollari del principio di buon andamento dell'amministrazione ed espressamente previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" nonchè di non aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1 comma 2 della L. 241/1990;

questo ufficio ritiene più conveniente ed opportuno optare per la diversa alternativa offerta dalla L.R. 27.del 28.08.1979 che prevede una procedura più semplice e meno onerosa e a fronte della impossibilità di ricevere e mantenere alcun corrispettivo economico dell'alienazione fatta sia a titolo gratuito che oneroso; e, conseguentemente,

DISPONE

1. DI procedere alla cessione a titolo gratuito delle quote di partecipazione della società CE.P.I.M. Centro Padano Interscambio Merci Spa – Parma in favore di Comuni e Province della Regione Emilia Romagna
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 10, comma 2, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
MALOSSÌ ELETTRA
con firma digitale

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ del Settore/Servizio _____ della Provincia di Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme alla determinazione n. _____ del _____, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. _____ in qualità di Dirigente del settore _____, comprensiva di n. _____ allegati, rispettivamente sub _____, _____ e _____, che consta di n. _____ pagine complessive, documenti tutti conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ravenna, __/__/____,

TIMBRO

Firma